

AUGE - ITALIA

Testo inviato dal dr.Franco Scialpi > Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. Taranto

LEGGE 14 maggio 2005, n. 80 > MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE >RIGUARDANTI LA FIGURA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Norme in vigore dal 29/5/2005.

Articolo 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.

L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.

Articolo 134 (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)

L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.

Articolo 176 (Forma dei provvedimenti)

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi, anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.

Articolo 250 (Intimazione ai testimoni)

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

La norma consente anche al difensore della parte (anche non autorizzato alla notifica in proprio) la facoltà di intimare il teste, come già avviene per il processo penale.

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 890/82.

Articolo 3 L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. [Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.](#)

Per la notificazione di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.

L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.

Articolo 4 L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o **in via telematica**, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti,

ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

Articolo 8 Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego, nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale **o una sua dipendenza** il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.

[La notificazione si ha per eseguita alla data di ritiro del piego.]

Qualora la data delle seguenti formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

Le novità introdotta sta nel fatto che dal 16 marzo 2005 la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma dell'articolo 4 del testo novellato della notifica a mezzo posta se il plico non viene prima ritirato.

I termini consequenziali saranno pertanto:

- per chi notifica la data di consegna all'ufficiale giudiziario o postale

-per chi riceve dalla data di ricevimento del plico, in caso di assenza – rifiuto-impossibilità – irreperibilità dieci giorni dalla data di spedizione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

E di tutta evidenza che per la declaratoria di contumacia il Giudice dovrà esaminare anche il contenuto dell'avviso nel caso di notifica omessa per irreperibilità, assenza, impossibilità o rifiuto.

NORME IN VIGORE DALL'11.9.2005

Articolo 474 (Titolo esecutivo)

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma.

Le novità introdotte con la novella dell'articolo 474 C.p.c. consistono:

con riferimento al numero 1, nel prevedere tra i titoli esecutivi, oltre le sentenze, anche gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; al numero 3 è stato espressamente previsto che, per le obbligazioni di somme di denaro in essi contenute, sono titolo esecutivo anche le scritture private autenticate; è stato poi aggiunto un terzo comma, il quale prevede che l'esecuzione forzata per consegna o rilascio può aver luogo in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 (sentenze ed atti notarili). La novità consiste pertanto nel prevedere che l'esecuzione per consegna o rilascio possa avvenire anche per un impegno formalizzato avanti un Notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Ne consegue che in un'ipotesi di compravendita di immobile detenuto dal venditore e che si impegna a rilasciarlo entro una certa data, il rogito notarile dovrebbe costituire titolo esecutivo per ottenere il rilascio dell'immobile. Così – secondo il mio modesto avviso – non si vedono ragioni per negare la natura di titolo esecutivo ad un contratto di locazione o comodato stipulato avanti un Notaio e che preveda l'obbligo di restituire l'immobile ad una certa data.

Altra innovazione è costituita dal fatto che un riconoscimento di debito, la cui sottoscrizione sia autenticata, viene a costituire titolo esecutivo.

Come è noto, la precedente formulazione parlava esclusivamente di atto ricevuto dal Notaio, per cui erano escluse dall'efficacia esecutiva le scritture private autenticate.

La privatizzazione del titolo esecutivo (per cui si legalizza l'attività di recupero credito stragiudiziale facendola giungere, senza alcun controllo da parte del Giudice, ad un parificazione di effetti con quella giudiziale) è un fenomeno che si tende a sottovalutare ma che può avere invece ripercussioni negative sulla salvaguardia dei diritti.

La norma introduce nella forma della scrittura privata (che offre minori garanzie) la creazione di un titolo esecutivo, alla cui formazione resta estraneo il Giudice. Eventuali opposizioni potranno essere fatte valere solo con l'opposizione all'esecuzione.

*** Articolo 479** (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta dalla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170].

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

La modifica consiste nella eliminazione della possibilità di avvalersi della notifica al procuratore costituito nel giudizio ex articolo 170 C.p.c. della sentenza.

Dalla entrata in vigore della novella, la notifica del titolo esecutivo va fatta esclusivamente alla parte ex articolo 137 ss.

Art 492 (Forma del pignoramento)

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore precedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.

Il primo e l'ultimo comma dell'originario 492 sono rimasti sostanzialmente immutati.

La novità consiste nell'aver arricchito la norma di ulteriori 6 commi.

La prima novità introdotta dal nuovo secondo comma è l'invito al debitore a dichiarare la residenza o l'elezione di domicilio nel Comune del Giudice dell'Esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

La novità dovrebbe semplificare le comunicazioni degli atti esecutivi al debitore, evitando rinvii della procedura per omessa notifica allo stesso.

Da considerare che riferendosi genericamente al pignoramento di cui all'articolo 492 cpc, l'invito deve essere rivolto anche nell'ingiunzione del pignoramento presso terzi e nell'immobiliare.

Il terzo ed il quarto comma, introducono l'obbligo per l'Ufficiale Giudiziario di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si trovano, nell'ipotesi in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti.

L'indicazione, che viene verbalizzata e sottoscritta anche dal debitore, rende i beni pignorati.

La stessa possibilità è data al creditore procedente qualora il compendio dei beni pignorati diventi insufficiente per effetto dell'intervento di altri creditori, con successiva facoltà di indicare l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitando i creditori chirografi intervenuti tempestivamente ad estendere il pignoramento, o ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

In ogni caso, l'Ufficiale Giudiziario, su richiesta del creditore ed autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, può rivolgersi anche all'Anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche, per ricercare ulteriori beni da sottoporre ad esecuzione.

. Articolo 608 (Modo del rilascio)

L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

* Articolo 608 bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante)

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.

E' stato espressamente introdotto il principio per cui l'esecuzione inizia con la notifica del preavviso, pertanto vanno "in archivio" la giurisprudenza e la dottrina che si sono confrontate su quale fosse il momento di inizio dell'esecuzione per consegna o rilascio. Il termine di notifica dell'avviso di sloggio è stato portato dai 3 ai 10 giorni prima. E' stato disciplinato l'istituto della rinuncia all'esecuzione per rilascio, precedentemente non previsto.

*** Articolo 611** (Spese dell'esecuzione)

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione **a norma degli artt. 91 e seguenti** con decreto che costituisce titolo esecutivo.

La novità consiste nel richiamo degli artt. 91 e segg. del codice di procedura civile.

*** Articolo 615** (Forma dell'opposizione)

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. **Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.**

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questo fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Si è espressamente prevista la facoltà per il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, prima che la stessa sia iniziata, della possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Tale facoltà non era riconosciuta al giudice dell'opposizione a precetto che non aveva il potere di sospendere l'esecutività del titolo, nell'arco di tempo che va dal precetto all'inizio della vera e propria esecuzione.

*** Articolo 617** (Forma dell'opposizione)

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di **venti** giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di **venti** giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

I termini sono stati portati da cinque a venti giorni nell'opposizione agli atti esecutivi.

*** Articolo 624** (Sospensione per opposizione all'esecuzione)

Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Si è prevista la possibilità di proporre impugnativa avverso i provvedimenti riguardanti la sospensione per opposizione all'esecuzione nelle forme del reclamo previsto per i procedimenti cautelari. In precedenza l'unico rimedio ritenuto ammissibile era l'opposizione agli atti esecutivi.

* Articolo 624 bis (Sospensione su istanza delle parti)

Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

La previsione di una sospensione volontaria del processo esecutivo è nuova, tende a favorire un bonario componimento delle posizioni debitorie lasciando la possibilità ai creditori di chiederne la revoca in qualsiasi momento.

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

* **Articolo 70 ter** (Notificazione della comparsa di risposta)

La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La norma, per il vero molto criticata, prevede la facoltà per l'attore di invitare il convenuto a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; in altri termini è l'invito ad avvalersi del cd. rito societario.

La novella subordina prima alla volontà dell'attore, e poi a quella dei convenuti, la possibilità per le parti di avvalersi del cd. rito societario. In altri termini si fa del rito societario una sorta di rito secondario, la cui applicabilità è rimessa alla concorde volontà delle parti.

Si consiglia l'acquisto del nuovo codice di procedura civile e la partecipazione al convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine che si terrà il giorno 17/6/2005.

Franco Scialpi